

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23172 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: ANGARANO ROSANNA
Data pubblicazione: 14/07/2026

Cartella di pagamento – art.
36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
– avviso di irregolarità

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9437/2025 R.G. proposto da:

VECCHIA VENIERO MAURIZIO RAUL, rappresentato e difeso dall'Avv.
Marco Selvaggi

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. II GRADO LAZIO, n.
6239/2024, depositata il 21/10/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°
luglio 2026 dal Consigliere Rosanna Angarano.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle entrate, a seguito di controllo formale, notificava a Veniero Maurizio Raul Vecchia comunicazione n. 04025061781, relativa alla dichiarazione di cui al Modello Unico 2017, con la quale richiedeva la produzione di documenti ai sensi dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973; di seguito l'Ufficio, notificava la cartella (n. 09720220054976400/000) con la quale gli intimava il pagamento della somma di euro 2.683,50 e nella quale si affermava che gli esiti del controllo formale erano stati notificati con atto n. 04913261782.

2. Il ricorrente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma lamentando l'omessa notifica del provvedimento relativo all'esito del controllo formale richiamato nella cartella notificata (atto n. 04913261782). Resisteva l'Agenzia delle entrate ribadendo che l'avviso di irregolarità, codice atto 04913261782, sotteso alla cartella impugnata era stato regolarmente notificato con raccomandata n. 572966935072 in data 24 luglio 2021 e che il contribuente ne era venuto a conoscenza, come dimostrato dall'istanza di autotutela e dalla documentazione prodotta a supporto.

La Corte di primo grado rigettava il ricorso rilevando che dalla documentazione in atti, risultava che l'avviso di irregolarità, sotteso alla cartella impugnata, era stato regolarmente notificato con raccomandata n. 572966935072 in data 24 luglio 2021.

Il contribuente proponeva appello che veniva rigettato.

La Corte di secondo grado ribadiva che la comunicazione di irregolarità n. 04913261782 sottesa alla cartella era stata ritualmente notificata il 24 luglio 2021; che le eccezioni di parte relative ai vizi di detto atto erano tardive in quanto proposte oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992; che il contribuente in data 28 luglio 2021 aveva depositato istanza di autotutela e documentazione a supporto, così dimostrando di essere a conoscenza degli esiti del controllo.

3. Avverso detta ultima sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate che si è difesa a mezzo controricorso; a seguito della comunicazione della proposta di definizione accelerata ex art. 380-*bis* c.p.c. il ricorrente ha insistito per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il contribuente denuncia la violazione dell'art. 36-*ter*, d.P.R. n. 600 del 1973.

Premette che l'art. 36-*ter* cit. distingue due momenti procedimentali: 1) il procedimento avviato ai sensi del terzo comma 3, che si concretizza nell'invito a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dei dati forniti dai terzi; 2) il procedimento avviato ai sensi del comma 4, che statuisce che, dopo tale invito ed all'esito degli eventuali chiarimenti o allegazioni forniti dal contribuente, l'esito del controllo formale è comunicato al contribuente con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili.

Ciò posto, osserva che con una prima comunicazione del 9 luglio 2021 notificata il 24 luglio 2021 (ai sensi del comma 3 dell'art. 36-*ter* cit.), contenente l'atto n. 04025061781, l'Ufficio aveva richiesto «idonea ed esaustiva documentazione giustificativa»; con una seconda comunicazione, n. 04913261782, l'Ufficio aveva adottato il provvedimento di esito del controllo formale, mai notificato, diversamente da quanto indicato in cartella. Per l'effetto, assume che la Corte ha errato nel ritenere che la prima comunicazione, prevista dal terzo comma dell'art. 36-*ter*, cit. potesse equivalere a quella di cui al quarto comma e osserva che la mancanza di quest'ultima rendeva nulla la successiva cartella.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Il giudice del secondo grado, in primo luogo, ha affermato che l'avviso di irregolarità n. 04913261782 – che il contribuente assumeva di non aver mai ricevuto – risultava notificato in data 24 luglio 2021 e che le censure relative a detto ultimo erano tardive. Ha aggiunto che il contribuente aveva presentato istanza in autotutela, depositando anche documentazione, così dimostrando di essere a conoscenza degli esiti del controllo

La sentenza, pertanto, è espressione di una doppia *ratio decidendi*: con la prima, la Corte ha ritenuto in fatto che la comunicazione di irregolarità richiamata nella cartella fosse stata ritualmente notificata ed ha pure aggiunto che i vizi della medesima erano stati denunciati tardivamente; con la seconda ha evidenziato che l'atto era stato validamente contestato, così apparendo chiaro ed univoco che il contribuente fosse in possesso di tutti gli elementi per attivarsi tempestivamente.

Detta ultima statuizione va inquadrata nel principio c.d. del raggiungimento dello scopo per il quale non può dichiararsi la nullità di un atto che abbia raggiunto il risultato cui è destinato e la cui applicazione non è impedita dalla natura sostanziale e non processuale del medesimo (Cass. n. 677/2025).

2.2. La seconda *ratio decidendi* non risulta attinta da alcuna censura.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della

sentenza (Cass. n. 17182/2020, Cass. n. 10815/2019, Cass. n. 7499/2019, Cass. n. 15399/2018, Cass. n. 9752/2018).

2.3. Anche l'ulteriore *ratio decidendi* non risulta validamente attinta.

La Corte di secondo grado, come visto, con accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, ha rilevato che la comunicazione di irregolarità n. 04913261782 – ovvero proprio l'atto che il contribuente assume di non aver ricevuto – era stato notificato il 24 luglio 2021. L'assunto secondo cui il Collegio avrebbe erroneamente ritenuto la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 36-ter cit. equivalente a quella di cui al quarto comma non trova riscontro in sentenza.

Piuttosto, il ricorrente, ribadendo che detto ultimo atto non era mai stato notificato, pur deducendo una violazione di norme di legge, per un verso mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito e, per altro verso, propone una censura astrattamente riconducibile all'omesso esame di fatti decisivi, preclusa, in caso di conformità delle decisioni di merito (c.d. doppia conforme), dalla disposizione di cui all'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la parte ricorrente va condannata, al pagamento ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. di una somma in favore del controricorrente, liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell'ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operato dall'art. 380-bis c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito; oltre ad euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.

Il Presidente
Andreina Giudicepietro